

Niente agevolazioni IMU a coniugi con residenze in Comuni diversi

(CASSAZIONE, Sez. VI civ.-T, Pres. Mocci, Est. Caprioli - Ord. n. 20130 dell'8 settembre 2020, dep. il 24 settembre 2020)

Tributi locali - IMU - Esenzioni - Abitazione principale - Coniugi residenti in Comuni diversi - Esclusione

Ai fini dell'IMU, qualora i coniugi (non legalmente separati) siano residenti in due Comuni diversi, non spetta alcuna agevolazione prevista per l'abitazione principale, in quanto la norma agevolativa riconosce i benefici solamente all'immobile adibito a residenza (anagrafica ed effettiva) dell'intero nucleo familiare.

(Oggetto della controversia: avviso di accertamento IMU, anno 2013)

Svolgimento del processo

Ritenuto che:

Con sentenza n. 1142/ 6/2018, depositata il 27.11.2018 non notificata, la CTR dell'Abruzzo, Sez. distaccata di Pescara, accoglieva l'appello di B.C. relativamente ad una controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per IMU per l'anno di imposta 2013 ritenendo sussistente il presupposto per fruire dell'aliquota agevolata IMU da abitazione principale giacché la contribuente aveva la residenza anagrafica all'interno dell'immobile e la residenza anagrafica del coniuge in altro Comune sarebbe stata giustificata da esigenze lavorative.

Avverso la sentenza della CTR la RIS.Co-società di riscossioni comunali S.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione svolgendo un unico motivo.

B.C. si è costituita con controricorso illustrato da memoria. Con l'unico articolato motivo la ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per essere stata riconosciuta l'esenzione malgrado l'immobile non fosse stato adibito a dimora abituale dell'intero nucleo familiare.

Osserva infatti che la residenza del coniuge in altro Comune peraltro limitrofo non avrebbe consentito neppure presuntivamente di configurare il requisito della dimora abituale dei coniugi nell'immobile sito in Francavilla.

Motivi della decisione

Considerato che:

Il motivo è fondato.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente ravvisandosi nella doglianza dedotta una critica afferente l'esatta portata della norma censurata.

Ciò posto in merito alla censura svolta si osserva che il tenore letterale della norma in esame è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione in materia di ICI in

tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale, oggetto di diversi interventi normativi.

Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, per quanto qui rileva, statuisce che "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".

Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.

Ciò, d'altronde, è conforme all'orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, più di recente, cfr. Cass. Sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. Sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242).

D'altronde, come indiretta conferma di quanto sopra osservato, rileva anche la modifica introdotta, nel contesto del citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, con l'aggiunta, ad opera della Legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 10, della previsione, al comma 3, del comma 3a), secondo cui, solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50% "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori stabilmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (...)" (Cass. 20368/2018; Cass. 5314/2019; Cass. 2020 nr. 4166).

Nel caso di specie è accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di Francavilla mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, ha residenza e dimora abituale in altro Comune.

La sentenza va pertanto cassata con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori.

Le spese della fase di merito vanno compensate in considerazione dell'alternarsi dell'esito delle vicende.

Le spese della legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente; compensa le spese del merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive euro 1500,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Commento

di Antonio Piccolo

La scissione del nucleo familiare, con coniugi (non legalmente separati) residenti distintamente e separatamente in Comuni diversi, comporta la perdita dell'agevolazione IMU prevista per l'abitazione principale, in quanto la norma di favore (1), che va interpretata - per consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità (2) - in modo restrittivo e rigoroso, come tutte le norme che prevedono benefici fiscali, riconosce l'agevolazione soltanto all'unità immobiliare adibita a residenza anagrafica ed effettiva (dimora abituale) dell'intero nucleo stesso.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con l'ordinanza n. 20130/2020, in commento, dopo gli alterni giudizi delle Commissioni tributarie, ricalcando l'*iter* logico-giuridico esplicitato nelle precedenti proprie ordinanze n. 4166 e n. 4170 del 19 febbraio 2020. Nello specifico una contribuente abruzzese (non legalmente separata) ha impugnato l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2013, con il quale una società di riscossione del Comune impositore competente aveva preteso il pagamento dell'imposta sul presupposto della mancanza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (esenzione), dal momento che la residenza anagrafica del coniuge risultava in altro Comune, ancorché giustificata da esigenze lavorative. Secondo gli Ermellini, il tenore letterale della norma di favore è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla normativa dell'ICI. Infatti, a differenza della disciplina dell'ICI, l'art. 13, comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 201/2011 (più noto come "Decreto Monti") ha definito "abitazione principale" l'immobile (unità immobiliare), iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano (catasto dei fabbricati) come unica uni-

tà immobiliare, nel quale "il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Si tratterebbe di una "finzione giuridica", arricchita successivamente dell'espressione "ed il suo nucleo familiare", introdotta dall'art. 4, comma 5, lett. a), del D.L. n. 16/2012 (convertito dalla Legge n. 44/2012), avente una specifica funzione e come tale di carattere eccezionale non estensibile in via analogica. Sicché, a parere degli Ermellini, la lettura letterale e sistematica della disposizione comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare "tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente". Ne discende che, come già stabilito nelle precedenti proprie ordinanze gemelle, nel caso di specie l'esenzione IMU non può essere riconosciuta alla contribuente, in quanto il suo immobile non è stato adibito a dimora abituale dell'intero nucleo familiare, dal momento che il coniuge è residente in un altro Comune. In buona sostanza, secondo i giudici del Palazzaccio, nel caso in cui i coniugi (non è chiaro se entrambi soggetti passivi) risultino residenti anagraficamente ed effettivamente (con dimora abituale) in due unità immobiliari abitative situate in Comuni diversi, nessuno di essi (coniugi non legalmente separati), ciascuno per la propria unità immobiliare, può accedere al regime fiscale di favore previsto per l'abitazione principale. Si ricorda che solo l'ordinanza gemella n. 4170/2020 si differenzia dalle altre per avere appurato che il coniuge della ricorrente risiedeva in un altro Comune e ivi beneficiava dell'esenzione prevista per l'abitazione principale. Anche

(1) Art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

(2) Fra le ultime, Cass., Sez. VI civ.-T, ord. 7 ottobre 2020, n. 21611.

se gli Ermellini in questa fattispecie, a sostegno della bontà del proprio nucleo argomentativo, favorevole all'ente locale impositore, hanno espressamente richiamato la disposizione dell'ICI (art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 e sue modificazioni e integrazioni) e i relativi propri pronunciamenti. Tuttavia, finora tutti i Supremi giudici hanno tralasciato il periodo, immediatamente successivo a quello recante la definizione di "abitazione principale" ai fini dell'IMU, secondo il quale: "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile". Tale periodo, introdotto con la stessa novella di cui alla citata lett. a) del comma 5 dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012, evidentemente è stato ritenuto superfluo dai giudici di legittimità, per non averlo preso in considerazione in fase esecutiva. Chi scrive ritiene invece importante interpretare, nell'ambito e per gli effetti della nozione di "abitazione principale" ai fini dell'IMU sia vecchia che nuova (art. 1 della Legge n. 160/2019), sistematicamente anche quest'ultimo periodo, così come ha fatto il Dipartimento delle Finanze nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 (par. 6). Infatti, a parere dei tecnici delle Finanze, che hanno ripreso sostanzialmente il contenuto degli atti parlamentari, nella disciplina dell'IMU sono stati introdotti requisiti più stringenti per la qualifica di "abitazione principale" disponen-

do che le relative agevolazioni si applicano per un solo immobile situato nel Comune impositore competente, ossia in quello dove il possessore (soggetto passivo) e il suo nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale (residenza effettiva) e la residenza anagrafica. In buona sostanza - così il Dipartimento - il legislatore, in primo luogo, ha voluto collegare i benefici previsti per l'abitazione principale (ed eventuali pertinenze) al possessore e al suo nucleo familiare; in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di "residenza anagrafica" e di "dimora abituale" (residenza effettiva), qualificando come "abitazione principale" solamente l'immobile in cui sussistono dette condizioni contemporaneamente; in terzo luogo, ha voluto stabilire - con apposita specificazione avente finalità antielusiva - che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare, indipendentemente dalla residenza (anagrafica ed effettiva) dei rispettivi componenti. Sicché il legislatore non avrebbe stabilito alcuna limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi (3). Tale interpretazione si raccorda sia con la sfera di competenza di ciascun Comune, sia con la nozione di "soggetto passivo" che va necessariamente correlata al principio della "capacità contributiva" (art. 53 della Costituzione).

(3) Cfr. Comm. trib. prov. di Lecce, 15 luglio 2020, n. 945, in *il fisco*, n. 38/2020, pag. 3690, con commento di A. Piccolo,

"Abitazioni principali esenti dall'IMU anche se i coniugi risiedono in diversi Comuni".